



COMUNE DI FLORESTA

Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 106 del reg. DATA 23.08.2022	OGGETTO: Ricontrattualizzazione a 28 ore settimanali di n. 9 unità di personale a tempo indeterminato part-time.
--	---

L'anno Duemilaventidue il giorno ventitré del mese di Agosto alle ore 11:11 presso la sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) STROSCIO ANTONIO	Sindaco
2) CALABRESE GIUSEPPE	Vice Sindaco
3) GULLOTTI ALESSIA MARIA ROSARIA	Assessore
4) LO GRANDE LUCIA	Assessore
5) SCALISI MARCO	Assessore
	Totale

Presenti	Assenti
X	
X	
	X
X	
X	
4	1

Partecipa da remoto il Segretario Comunale D.ssa Stefania Finocchiaro

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

Premesso:

- Che con deliberazione n. 72 del 17/05/2022 il Comune di Floresta ha provveduto ad approvare, in forma definitiva, il Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2022-2024, e che nella suddetta deliberazione si prevede, tra l'altro, la trasformazione del rapporto di lavoro, da 24 ore settimanali a 28 ore settimanali del personale "ex *contrattista*" di cui all'elenco allegato (*doc. 1*);
- che la stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato part-time 24 ore settimanali delle attuali n. 9 unità di personale *contrattista* in servizio presso il Comune di Floresta, è stata disposta con decorrenza dal 01.09.2019 giusta delibera di G.C. n. 101 del 08.07.2019;
- Che giusto quanto indicato nell'Atto di programmazione assunzionale relativo al triennio 2022-2024 l'Amministrazione comunale ritiene necessario, anche in considerazione della condizione di assoluta carenza di organico nei vari Settori dell'Ente, procedere alla ricontrattualizzazione dell'orario di lavoro delle predette unità di personale già stabilizzato stabilendo un incremento orario a n. 28 ore settimanali;
- Che quindi la predetta ricontrattualizzazione dell'orario settimanale a 28 ore risulta assolutamente ineludibile poiché finalizzata a consentire all'Ente di garantire all'utenza l'erogazione di maggiori ed efficienti servizi pubblici soprattutto nei riguardi dell'utenza;
- Che secondo quanto espressamente indicato nella deliberazione del fabbisogno 2022-2024, approvato con deliberazione G.M. n. 72 del 15/5/2022, anche in questo caso appare necessario accedere a forme di ricontrattualizzazione mediante la cosiddetta "*integrazione oraria*" a carattere stabile per le unità elencate all'interno dell'allegato a).
- Che la procedura di che trattasi concerne la ricontrattualizzazione con decorrenza giuridica ed economica dalla data di approvazione del presente atto (Settembre 2022) con un costo annuo complessivo calcolato in base alla predetta deliberazione G.M. n° 72 del 15/05/2022 in €. 27.418,83 (*al netto IRAP*) come da seguente tabella riepilogativa:

Categoria di personale	Previsione nuove assunzioni	Spesa unitaria annua lorda per categoria (al netto IRAP)	Spesa complessiva annua lorda	Incidenza previsionale ANNO 2022 data ipotizzata ricontrattualizzazione Settembre 2022 mesi 4	Incidenza previsionale ANNO 2023	Incidenza previsionale ANNO 2024
Ricontrattualizzazione personale part-time da 24 a 28 settimanali Istruttore Amministrativo Contabile e P.M. – Cat. C	5	€ 3.249,63	€ 16.248,16	€ 4.999,43	€ 16.248,16	€ 16.248,16
Ricontrattualizzazione personale part-time da 24 a 28 settimanali Operai – Cat. A	4	€ 2.792,67	11.170,66	€ 3.437,13	€ 11.170,66	€ 11.170,66
Totale compenso al netto IRAP			€ 27.418,83	€ 8.436,56	€ 27.418,85	€ 27.418,83

- Che per l'annualità 2022 ai soli fini del calcolo dell'impegno di spesa contabile e considerando immediatamente attivabile detta previsione di adeguamento contrattuale già a decorrere dal prossimo mese di settembre 2022, la somma concretamente da destinare a detta specifica finalità, comprensiva di oneri riflessi, è pari ad € 8.436,56 cui va aggiunta l'IRAP (8,50%) per un totale complessivo pari ad €. 717,10;
- Che per le annualità successive a quella corrente la spesa da imputare al Bilancio, compresa IRAP (8,50% sulla parte imponibile —sub-totale €.2.330,60) ed oneri riflessi è pari ad €. 29.749,43;
- Che tale disponibilità, al lordo degli oneri riflessi, è già prevista nei singoli interventi di spesa del Bilancio relativi al pagamento delle retribuzioni per il personale dipendente dell'Ente, e che tale spesa opera nel rispetto dei limiti e vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa del personale.
- Che alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale maggioritario, l'applicabilità del disposto di cui all'art. 3, comma 101, della legge n. 244 del 2007 è limitata alla vera e propria trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, mentre ne rimane esclusa l'ipotesi dell'incremento delle ore lavorative.

- Richiamata, in particolare, su questo punto, la deliberazione n.68/2017/PAR del 25/01/2017 della Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione Siciliana che tra l'altro stabilisce: "un mero aumento orario non integra", infatti, una "nuova assunzione", sicché non fa scattare la soggezione ai limiti e divieti alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una manovra elusiva" (così anche Sez. Toscana, delib. N. 198/2011/PAR secondo la quale "in virtù della tassatività della previsione normativa, il semplice incremento orario (fino a 32 ore) che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione di cui all'art. 3, comma 101, della Legge 244/2007 e, quindi, non va considerato quale nuova assunzione);

- Che ancor più specificatamente, dello stesso avviso si è mostrata la stessa Corte dei Conti Sez. Campania delib. N. 20/2014/PAR la quale, nel ribadire le argomentazioni già espresse da altre Sezioni regionali di controllo ha statuito che " un mero aumento orario non integra " una nuova assunzione" e quindi non fa scattare l'assoggettamento a "limiti e divieti" alle stesse (SRC Sardegna n° 67/2012/PAR e SRC Lombardia n° 462/2012/PAR);

- Visto il Parere n. 496/2011 – Sezione regionale di controllo per la Campania – nel quale si attesta nel quale si attesta quanto segue: "questo Consesso dubita oggi fortemente della possibilità di ricondurre alla previsione di comma 1 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010, la fattispecie dell'incremento da 18 a 30 ore settimanali, dell'orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo parziale, posto che, in ordine a tale fattispecie l'elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente, dall'incremento dell'orario di lavoro e quindi alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente cui in termini sinallagmatici non può non corrispondere una proporzionale maggiore retribuzione. Resta naturalmente salva la necessità, nel caso che ne occupa, dell'integrale e rigoroso rispetto del compenso delle disposizioni dei vincoli e dei tetti di spesa, operanti, in forza del vigente regolamento giuscontabilistico, in materia di personale";

- Visto l'ulteriore Parere Sezione Regionale di controllo per la Campania n. 20/2014/PAR - la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che "un mero aumento orario non integra nuova assunzione e quindi non fa scattare la soggezione ai limiti e divieti alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR), sempre accertabile nell'esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte";

- Vista la Deliberazione n. 19 del 20/02/2012 della Corte dei Conti - Regione Sicilia — Sezioni riunite in sede consultiva, che ammette l'operatività dell'elevazione a tempo indeterminato del monte orario lavorativo settimanale di taluni lavoratori part-time, con un incremento massimo fino a 32 ore delle ore lavorative dei dipendenti a tempo parziale, nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 1 comma 562 della Legge n. 296/2006, e della propria capacità finanziaria, oltre che dal patto di stabilità interno.

- **Ribadito**, pertanto, che sulla base dei pareri della Corte dei Conti si può affermare che l'incremento, fino a 32 ore settimanali, dell'orario di lavoro, non può essere in alcun modo equiparata ad una "nuova assunzione" e non risulta sottoposta ai limiti normativi in materia di Finanza Pubblica posti dalla Legge 122/2010 (e conseguentemente, anche dall'art. 31, comma 26 della Legge n. 183/2011 e ss.mm.ii.) in materia di assunzioni, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dall'art. 1 comma 562 della Legge n.296/2006, e dalla propria capacità finanziaria di bilancio;

Viste le reiterate segnalazioni provenienti dai Responsabili di Area con le quali viene rappresentata la necessità e l'urgenza di procedere all'integrazione oraria settimanale di alcuni dipendenti, in relazione alle diverse incombenze cui sono gravati.

Tenuto conto degli ulteriori adempimenti cui si deve far fonte, nell'immediato e per le quali si necessita di una costante presenza al fine di garantire la continuità dei servizi.

Ritenuto, nello specifico, che sussiste, intanto, la conclamata necessità operativa, oltre che la possibilità normativa, di procedere, nell'interesse dell'Ente, alla definitiva attribuzione dell'integrazione oraria nei confronti dell'individuate figure professionali.

Visti:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme Generali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

- il D.Lgs. n. 267/000;

- il C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018;

- la Delibera di G.M. n. 25/2022 "Approvazione DUP e schema di Bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati",

- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.

Per tutto quanto sopra espresso e riportato;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERI

- **DI APPROVARE**, stante l'urgente necessità organizzativa, la ricontrattualizzazione a 28 ore settimanali di n. 9 unità di personale indicato nell'allegato elenco nominativo (*All. a*) — parte integrante del presente provvedimento — con decorrenza giuridica ed economica da Settembre 2022;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce attuazione della deliberazione n. 72 del 17/05/2022, di approvazione del Piano Triennale del fabbisogno del personale 2022/2024;

- **DARE ATTO** altresì che la spesa viene effettuata al fine di evitare il sorgere di situazioni di grave responsabilità da ritardo o da omesso adempimento ed anche al fine di evitare che, proprio in conseguenza della carenza di personale del Comune possano essere arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

- **DARE ATTO**, in ogni caso, che secondo l'orientamento della stessa Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione Siciliana espresso con la Deliberazione n. 68/2017/PAR del 25/01/2017 l'applicabilità del disposto di cui all'art. 3, comma 101, della legge n. 244 del 2007, che assoggetta detto tipo di procedure alle regole concorsuali, è limitata alla vera e propria trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, mentre ne rimane esclusa l'ipotesi dell'incremento, fino ad un certo limite, delle ore lavorative contrattuali.

- **CHE**, pertanto, nel caso di specie, la programmata integrazione oraria, sia pure disposta in via perpetua, fino a 28 ore settimanali, non può essere in alcun modo equiparata a nuova assunzione e non risulta sottoposta ai limiti normativi in materia di finanza pubblica posti in materia di assunzioni.

- **CHE** resta fermo, in ogni caso, e viene rispettato il limite imposto dall'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, oltre ai vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa del personale la cui dimostrata osservanza resta contenuta all'interno del vigente Piano Triennale del Fabbisogno del personale nel quale, per l'appunto, detta programmazione di spesa è stata complessivamente prevista e computata per il prossimo periodo 2022-2024;

- **DI DARE ATTO**, per l'effetto, che l'integrazione del personale indicato in premessa, opera nel rispetto dei limiti e di tutti gli altri vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa del personale.

- **DI DARE ATTO**, altresì, che il costo annuo per la ricontrattualizzazione con decorrenza giuridica ed economica da settembre a dicembre 2022 risulta essere pari ad €. 9.153,66 compresa IRAP ed al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Ente e che tale spesa trova adeguata copertura finanziaria nei capitoli di bilancio afferenti le spese di personale;

- **CHE** per le annualità successive a quella corrente la spesa da imputare al Bilancio, compresa IRAP (8,50% sulla parte imponibile —sub-totale €.2.330,60) ed oneri riflessi, è pari ad €. 29.749,43 e che anche per i successivi esercizi finanziari le relative somme troveranno copertura finanziaria nei singoli Capitoli di spesa relativi al personale a tempo indeterminato;

DARE MANDATO AI Responsabili di Area, ognuno per la propria competenza, Unitamente al Responsabile dell'Ufficio Stipendi e dell'Ufficio del Personale di adottare i successivi provvedimenti di competenza per la stipula dei nuovi contratti di lavoro individuale e dei successivi adempimenti consequenziali per i lavoratori indicati nell'allegato a);

TRASMETTERE il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario per gli adempimenti contabili di competenza, in quanto il provvedimento necessita del parere di regolarità contabile per gli effetti diretti che comporta sulla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

- **DISPORRE** pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on-line del Comune ed il suo inserimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente, per opportuna conoscenza legale.

- **DICHIARARE** il presente atto, stante, l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile.

Il responsabile dell'Istruttoria
F.to *Santina Marzullo*

Il Proponente Sindaco
F.to *Dott. Antonio Strocio*

Ai sensi dell'art. 12 della legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i

Il Responsabile del Servizio Finanziario

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa di €. 9.153,66 con imputazione della stessa ai capitoli di bilancio di spesa relativi al personale a tempo indeterminato.

Lì 23.08.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Caterina Gullo

E S P R I M E

In ordine alla regolarità tecnica, PARERE
Floresta 23.08.2022

FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio

F.to Santina Marzullo

In ordine alla regolarità contabile, PARERE
Floresta 23.08.2022

FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Caterina Gullo

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta sopra citata,

VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'ex art. 49 del d.lgs. 267/2000 come novellato dal d.l. 174 del 2012 con modifica nella legge 213/2012;

RITENUTO di approvare e fare propria la proposta di delibera di cui sopra ;

VISTO il vigente O.A.EE.LL., così come modificato dalle LL.RR. n. 4891 e n. 44/91;

ad unanimità di voti espressi come per legge;

DELIBERA

DI APPROVARE e fare propria la suindicata proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo, sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e diritto che per la motivazione.

Inoltre, la Giunta Comunale, ritenuto urgente provvedere in merito per le motivazioni espresse in premessa del presente atto, con separata votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2 della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE

F.to Antonio Stroschio

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Stefania Finocchiaro

L' Assessore

F.to Giuseppe Calabrese

Il sottoscritto, Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione in applicazione dell'art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004:

X è stata pubblicata all' albo pretorio on line del Comune il giorno 25.08.2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi e quindi fino al 09.09.2022 con il nr. cron. 590

Dalla Residenza comunale _____

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

X - Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/1991;

- E' divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi giorni dieci consecutivi dall'inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza comunale 25.08.2022

Timbro

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Stefania Finocchiaro